

Allegato "A" Statuto dell'associazione "Scandicci in MoVimento"

Art. 1 - Nome, scopi sociali e sede

1. L'associazione "Scandicci in MoVimento", da qui in avanti indicata come "Associazione", ha lo scopo di coinvolgere i cittadini di Scandicci nelle decisioni delle istituzioni pubbliche mediante metodi di democrazia partecipativa, ispirandosi ai principi di onestà, legalità, etica, laicità, competenza e trasparenza, operando per un cambiamento della politica e della pubblica amministrazione per garantire che essa operi per la tutela dei beni comuni. L'associazione facilita l'approfondimento e la messa in pratica di quanto espresso dalla *Carta dei Principi* almeno tra i propri soci e nei rapporti verso terzi.

2. L'Associazione si ispira ai reali principi dell'essere umano come entità biologica, spirituale e razionale facente parte del pianeta Terra e promuove, con ogni azione possibile, politica, sociale, legale, mediatica, culturale:

- i diritti individuali così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
- la conoscenza e lo sviluppo delle capacità e potenzialità umane come primo passo per realizzare una società pienamente democratica, dove l'essere umano può realmente partecipare alla costruzione di un mondo o di una comunità conviviale, serena, pacifica, laica e libera.
- l'accesso a tutte le forme di conoscenza, indispensabile per valutare in maniera libera ed indipendente la costruzione di un nuovo modo di fare politica.
- la garanzia delle minime necessità atte a condurre una vita dignitosa, quali impiego, cibo, alloggio, vestiario, cure mediche, educazione, trasporti, ambiente sano, ecosostenibilità delle attività umane e dell'economia.
- La partecipazione attiva dei propri soci alla vita della comunità locale.

L'associazione, pur mantenendo la propria totale autonomia, si riconosce nel "MoVimento 5 Stelle" e nelle liste civiche dallo stesso riconosciute e, ne vuole rappresentare l'espressione per il Comune di Scandicci.

3. L'associazione **non ha scopo di lucro**, agisce prevalentemente con il lavoro volontario e gratuito dei propri associati, potrà raccogliere fondi, liberalità, organizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi e svolgere attività commerciali marginali, strettamente necessarie al compimento dei propri scopi. L'Associazione inoltre si prefigge lo scopo di :

-Introdurre metodi e sistemi di democrazia diretta e partecipativa negli Statuti degli Enti Territoriali per integrare la democrazia rappresentativa.

- raggiungere la piena autodeterminazione dei popoli e la completa sovranità popolare con sistemi e forme di governo anche federali.

-Utilizzare il dialogo aperto, sincero ed organizzato come base democratica per migliorare noi stessi e gli altri.

4. L'associazione si ispira al concetto di *'bioeconomia'*, che tiene conto degli impatti ambientali e sanitari dei processi produttivi delle merci ed intende sostituire i modelli obsoleti con nuove forme di trasformazione delle materie prime per conservare meglio il pianeta Terra e vivere in maniera realmente sostenibile.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati..

5. La sede sociale è stabilita all'interno del territorio del Comune di Scandicci ed all'interno del Comune di Scandicci potrà essere spostata con deliberazione dell'assemblea degli attivi.

Art. 2 – Soci

1. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che siano:

- a) residenti all'interno del Comune di Scandicci, oppure
- b) domiciliati all'interno del Comune di Scandicci, oppure
- c) abbiano legami sociali, professionali o familiari nel Comune di Scandicci.

Le condizioni di cui alle lettere a) b) si considerano verificate mediante autocertificazione del socio all'atto dell'iscrizione; le condizioni di cui alla lettera c) è soggetta obbligatoriamente a valutazione positiva da parte del *Collegio di Garanzia*.

2. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in passato, o lo sia tuttora, rappresentante eletto, candidato o tesserato di un partito politico o lista o sia iscritto ad altre associazioni la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio

di Garanzia, che potrà approvarla soltanto nel caso in cui ritenga che l'aspirante socio abbia chiaramente rescisso i legami con le sue precedenti appartenenze politiche e che la sua iscrizione non sia potenzialmente lesiva dell'indipendenza e dell'immagine dell'associazione.

3. Nel caso in cui l'aspirante socio sia imputato in un procedimento giudiziario in corso, oppure sia stato condannato in via definitiva, sia stato assolto per prescrizione o condannato per un reato successivamente cancellato dal casellario giudiziale, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia.

4. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in precedenza espulso dall'associazione, la nuova richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dall'Assemblea degli Attivi. Nel caso in cui tale richiesta venga respinta dall'Assemblea, ulteriori richieste di iscrizione da parte della stessa persona non potranno essere valutate prima che siano trascorsi centottanta (180) giorni.

5. Per poter diventare soci dell'associazione è necessario presentare domanda di iscrizione al Presidente secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Attivi; con tale domanda è obbligatorio per il socio dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, e sottoscrivere e impegnarsi a rispettare il presente Statuto e la Carta dei Principi dell'associazione. E' inoltre obbligatorio redigere e consegnare una scheda anagrafica, ed una copia del documento d'identità, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Attivi. Tale scheda rimarrà di proprietà dell'Associazione che potrà anche renderla pubblica, qualora sussistano giustificati motivi.

Il responsabile per la raccolta e la conservazione dei dati personali ex legge 196/2003 (Legge sulla Privacy) è identificato nella persona del Presidente.

6. L'Assemblea degli Attivi stabilisce una quota associativa annuale, anche diversa a seconda della categoria del socio, che ogni socio sarà tenuto a versare all'atto dell'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno solare, pena l'espulsione dall'associazione. La quota associativa non è rimborsabile per alcun motivo nemmeno parzialmente.

L'iscrizione del socio si considera validamente effettuata nel momento in cui tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo siano stati validamente effettuati e sia iscritto nel registro dei soci.

Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Presidente.

Art. 3 - Categorie di soci

1. I soci si distinguono in due categorie: i soci ordinari e i soci attivi.

2. La qualifica di socio ordinario si ottiene automaticamente all'atto dell'iscrizione.

3. Un socio ordinario passa nella categoria di socio attivo partecipando alle attività promosse dall'associazione in modi e tempi stabiliti dal regolamento.

Al verificarsi delle condizioni e dei tempi previsti dal regolamento, il Presidente provvede a inserire il socio nella categoria di socio attivo e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento. Le qualifiche dei soci saranno riviste a periodi fissi come stabilito nel Regolamento.

4. Un socio attivo passa nella categoria di socio ordinario qualora non partecipi almeno alla metà più uno del numero totale delle Assemblee (degli Attivi e generali) annuali. E' inoltre causa di perdita della qualifica di socio attivo la mancata partecipazione alla metà delle azioni annuali del gruppo.

Al verificarsi di almeno una delle condizioni suddette, salvo giustificati motivi, il Presidente provvede a inserire il socio nella categoria di socio ordinario e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento. Nel caso in cui il socio sia iscritto in corso d'anno, le attività oggetto di valutazione saranno quelle svolte nel periodo dalla data d'iscrizione al termine dell'anno solare.

Art. 4 - Espulsione di un socio

1. Un socio viene automaticamente espulso dall'associazione nel momento in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) perdita dei requisiti di cui all'art. 2;

b) il mancato pagamento della quota associativa decorsi 30 giorni dal decreto di sospensione deciso dal collegio di garanzia;

c) scoperta di una falsa dichiarazione riguardo alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

In tali casi, il Collegio di Garanzia, verificata l'esistenza della condizione, è tenuto a deliberare l'espulsione con effetto immediato. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, il Collegio di Garanzia può richiedere a un socio di produrre documentazione nel caso in cui lo ritenga necessario.

I soci si impegnano a notificare al Presidente la perdita dei requisiti o il verificarsi di condizioni di espulsione automatica entro quindici giorni dal loro verificarsi.

2. Il Collegio di Garanzia, con voto favorevole della metà più uno dei propri membri, può espellere un socio dall'associazione con decorrenza immediata, su propria iniziativa oppure su richiesta motivata e inviata al Presidente da parte di almeno il 20% dei soci di qualsiasi categoria, per uno dei seguenti motivi:

- a) violazione dei doveri del socio di cui al presente Statuto;
- b) gravi e significativi comportamenti contrari alla Carta dei Principi dell'associazione o lesivi della sua immagine e della sua capacità di operare e di raggiungere gli scopi sociali, anche se svolti fuori dalla vita associativa.

Il Collegio di garanzia ha l'obbligo di motivare i propri provvedimenti.

3. Non possono esistere cause di espulsione del socio, automatica o meno, diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Art. 5 - Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è l'organo dell'associazione che garantisce il rispetto del presente Statuto, degli scopi associativi e della Carta dei Principi e del Regolamento così come approvata dai soci.

Il Collegio è formato da un numero dispari variabile da 5 a 15 a scelta dell'Assemblea degli Attivi.

2. Il Collegio di Garanzia è eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica un anno dalla data della sua elezione, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Collegio.

3. Sono eleggibili come membri del Collegio tutti i soci attivi. Non sono eleggibili i soci che, alla data dell'elezione, siano membri in carica di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

4. In caso di decadenza, vacanza per qualsiasi motivo di uno o più membri del Collegio, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di nuovi membri, che resteranno in carica fino al termine naturale del Collegio.

5. Sono cause di decadenza immediata dal Collegio di Garanzia:

- a) l'espulsione dall'associazione o la perdita della qualifica di socio attivo, oppure
- b) la mancata presenza, senza giustificati motivi, a tre o più riunioni consecutive del Collegio, purché tra la prima e l'ultima siano trascorsi almeno sessanta giorni, oppure
- c) il diventare membro di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

6. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono convocate da uno qualsiasi dei suoi membri oppure dal Presidente, mediante comunicazione ai membri del Collegio inviata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, riportante data, luogo e ordine del giorno.

In deroga al preavviso, il Collegio si ritiene validamente convocato se tutti i suoi membri sono presenti o dichiarano di accettare la mancanza del preavviso. Il convocatore dovrà inserire all'ordine del giorno tutti gli argomenti che siano stati richiesti da un membro del Collegio oppure dal Presidente, oppure che siano previsti dal presente Statuto. In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno del Collegio di Garanzia, il Presidente è tenuto a convocare una sua riunione entro trenta giorni di calendario.

7. Salvo dove diversamente previsto, il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il voto nel Collegio di Garanzia è palese. Le votazioni del collegio sono aperte per 3 giorni per permettere ai membri che non abbiano potuto presenziare alla riunione di votare attraverso la bacheca virtuale. E' valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza. Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni del Collegio.

Art. 6 –Presidente

1. Il Presidente è la carica sociale che si occupa del buon funzionamento pratico della vita associativa secondo quanto previsto dal presente Statuto. Egli rappresenta l'associazione verso terzi, anche dal punto di vista legale, limitatamente alle necessità pratiche della vita associativa e secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per dodici mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.

3. Sono eleggibili come Presidente tutti i soci attivi. Non è rieleggibile il Presidente in scadenza che abbia compiuto due mandati completi e consecutivi in tale carica. Non è inoltre eleggibile il Tesoriere attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza per qualsiasi motivo del Presidente, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Presidente che resterà in carica fino al termine naturale del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Presidente l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. L'Assemblea Attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Presidente dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

7. La carica di Presidente e quella di Tesoriere sono tra loro incompatibili e sono inoltre incompatibili con l'essere membro del Collegio di Garanzia. E' possibile essere candidati per entrambi i ruoli, ma in caso di elezione contemporanea ad entrambe le cariche l'eletto dovrà optare per una sola di esse.

8. Viene eletto vicepresidente il primo dei non eletti. Ricopre le funzioni del presidente quando questo è vacante ed alla sua figura si applicano i commi precedenti di questo stesso art. 6.

Art. 7 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è la carica sociale che si occupa di gestire la cassa dell'associazione e l'amministrazione contabile in modo onesto, trasparente ed oculato, secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi. Egli è tenuto a presentare all'Assemblea degli Attivi, al termine di ogni anno solare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il bilancio consuntivo dell'anno concluso e una

proposta di bilancio preventivo per l'anno in corso. Inoltre, egli verifica il pagamento delle quote associative e segnala al Collegio di Garanzia i soci morosi.

2. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per dodici mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Tesoriere.

3. Sono eleggibili come Tesoriere tutti i soci attivi. Non è rieleggibile il Tesoriere in scadenza che abbia compiuto due mandati completi e consecutivi in tale carica. Non è comunque eleggibile il Presidente attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza per qualsiasi motivo del Tesoriere, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Tesoriere, che resterà in carica fino al termine naturale del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Tesoriere l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. L'Assemblea degli attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Tesoriere dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

7. Viene eletto Vice Tesoriere il primo dei non eletti. Ricopre le funzioni del Tesoriere quando questo è vacante ed alla sua figura si applicano i commi precedenti di questo stesso art. 7.

Art. 7 bis – Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali, i verbali delle assemblee e il registro dei soci nonché quello di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Esso è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice-segretario.

2. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per dodici mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Segretario.

3. Sono eleggibili come Segretario tutti i soci attivi. Non è rieleggibile il Segretario in scadenza che abbia compiuto due mandati completi e consecutivi in tale carica. Non è comunque eleggibile il Presidente attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza per qualsiasi motivo del Segretario, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Segretario, che resterà in carica fino al termine naturale del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Segretario l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. L'Assemblea degli attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Segretario dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

7. Viene eletto Vice Segretario il primo dei non eletti. Ricopre le funzioni del Segretario quando questo è vacante ed alla sua figura si applicano i commi precedenti di questo stesso art. 7.

Art. 8 – Gestore del sito web

1. Il Gestore è la carica sociale che si occupa di gestire la mailing-list e la piattaforma tecnologica dell'associazione in modo onesto, trasparente ed oculato, secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi.

Egli è tenuto verificare la scadenza del dominio e a presentare all'assemblea degli attivi la proposta di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza.

2. Il Gestore viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per dodici mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Gestore.

3. Sono eleggibili come Gestore tutti i soci attivi. Non vi sono vincoli di rielezione. Non è comunque eleggibile nessun'altra figura sociale attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Gestore, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Gestore, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Gestore l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. L'Assemblea degli attivi, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Gestore dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

Art. 9 - Assemblea degli Attivi

1. L'Assemblea degli Attivi è l'organo sociale che svolge l'ordinaria amministrazione dell'associazione, ivi incluso di:

- definire ed approvare le mozioni da sottoporre al voto generale dei soci,
- eleggere il Collegio di Garanzia, il Presidente e il Tesoriere ed il gestore del sito Web
- approvare spese, contratti e impegni rilevanti,
- approvare la partecipazione o il sostegno dell'associazione a campagne e posizioni politiche, stabilire la sede sociale, e svolgere le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Essa è composta da tutti i soci attivi dell'associazione.

2. L'assemblea degli Attivi viene convocata con un preavviso di almeno sette giorni di calendario mediante comunicazione ai soci attivi, contenente l'indicazione dell'ora e del luogo, nonché l'ordine del giorno.

Le Assemblee degli Attivi dovranno essere convocate in orari e luoghi tali da favorire la massima partecipazione per quanto possibile. In casi di urgenza può essere convocata con almeno tre giorni di preavviso.

La convocazione dell'assemblea avviene tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione e contestuale comunicazione della stessa tramite mail ai soci attivi.

3. L'ordine del giorno dell'Assemblea degli Attivi viene predisposto dal Presidente, inserendo tutti gli argomenti che:

- a) siano stati approvati dall'Assemblea degli Attivi precedente per ratifica, oppure
- b) siano stati richiesti al Presidente da almeno due membri del Collegio di Garanzia, oppure
- c) siano stati richiesti al Presidente da almeno un decimo dei soci attivi, oppure
- d) siano previsti dallo Statuto in quanto di competenza dell'Assemblea degli Attivi.

In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno di una Assemblea degli Attivi, il Presidente è tenuto a convocare tale assemblea entro trenta giorni di calendario.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile.

4. All'inizio di ciascuna Assemblea degli Attivi, il Presidente comunica le nuove iscrizioni, le espulsioni e le variazioni di categoria dei soci avvenute nel frattempo dall'ultima Assemblea, e chiede l'approvazione del verbale della riunione precedente. Dopo tale operazione, l'Assemblea elegge un segretario, che si occuperà di stendere il verbale dell'assemblea e l'elenco dei presenti e di inviarli al Presidente; successivamente si inizierà la trattazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può trattare, ma non votare su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno nella convocazione.

5. All'Assemblea hanno diritto di assistere, in qualità di osservatori senza diritto di voto, tutti i soci ordinari dell'associazione.

L'Assemblea può ammettere la partecipazione in qualità di osservatori anche di terzi non soci, e può decidere di concedere la parola anche agli osservatori.

6. L'Assemblea degli Attivi stabilisce il regolamento secondo cui si svolgono le sue riunioni, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto; tra le altre cose, determina la modalità di presentazione e votazione delle mozioni e la moderazione del diritto di parola e di replica.

In ogni caso, il voto nell'Assemblea degli Attivi è palese.

7. L'Assemblea degli Attivi è valida se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Se disponibile, è valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza. Non è ammessa la partecipazione per delega.

8. L'Assemblea degli Attivi cerca di operare secondo il principio dell'ampio consenso. In ogni caso, l'Assemblea delibera mediante voto su mozioni proposte dai soci attivi.

9. Una mozione si riterrà immediatamente respinta nel caso in cui, messa ai voti durante l'Assemblea, essa riceva dai presenti un numero di voti contrari superiore a quello dei voti favorevoli; se approvata, essa sarà rimandata al voto mediante bacheca virtuale di cui al comma successivo.

10. Allo scopo di permettere la piena espressione della volontà di tutti i soci attivi, tutte le mozioni votate e approvate in Assemblea saranno prontamente pubblicate dal Presidente su una bacheca virtuale, dove i soci attivi che non erano presenti all'Assemblea o che in Assemblea si erano astenuti potranno esprimere il proprio voto su di esse fino al termine del quarto giorno successivo a quello dell'Assemblea.

La partecipazione al voto secondo queste modalità non costituisce tuttavia presenza ai fini dei requisiti di cui all'art. 3.

11. Una mozione si riterrà approvata con effetto immediato nel momento in cui, sommando i voti espressi in Assemblea e quelli espressi sulla bacheca virtuale, essa abbia raccolto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei soci attivi. Soltanto nel caso in cui la mozione venga riproposta una seconda volta senza modifiche, essa si riterrà approvata se il numero di voti favorevoli sarà superiore a quello dei voti contrari. Nel caso in cui, al termine del voto sulla bacheca virtuale, non siano state raggiunte le condizioni necessarie per l'approvazione della mozione, essa si riterrà respinta.

12. Per l'elezione delle cariche sociali, di membri delle liste elettorali di cui agli artt. 13 e 14 (dove previsto) e delle rappresentanze di cui all'art. 15, l'Assemblea degli Attivi raccoglie le candidature, ciascuna presentata da almeno un socio attivo, essendo valida l'autocandidatura, e, dopo averne verificato la validità, provvede a discuterle. In caso di mancato raggiungimento di un ampio consenso o nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a quello dei posti da riempire, si provvederà ad elezione.

Per l'elezione del Presidente, del Tesoriere e del Gestore si ha a disposizione un'unica preferenza. Vince il candidato che colleziona più voti.

Per l'elezione dei membri del Collegio di Garanzia ciascuno dei soci attivi dispone di un numero di preferenze pari alla metà dei posti da riempire, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da riempire.

Il voto è palese.

13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee degli Attivi.

14. L'Assemblea degli Attivi decide, a maggioranza di 3/5, se coordinarsi, federarsi o riconoscere un'altra associazione, assimilabile per scopi e principi, e purché il proprio Statuto e le proprie deliberazioni siano improntate da democraticità interna.

Con la stessa maggioranza decide se inviare un proprio rappresentante per coordinamenti strutturati con le altre associazioni.

Art. 10 – Deliberazione d'urgenza

In caso di effettiva urgenza e di impossibilità alla tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Attivi per deliberare di competenza di tale organo, un gruppo composto da almeno un numero variabile in base al numero dei soci attivi (vedere la tabella seguente) può dar luogo a una deliberazione d'urgenza su una mozione da loro proposta e pubblicizzata e votata su piattaforma web.

Numero soci per categoria	Numero variabile
≤ 25	5
26-50	7
51-75	9
76-100	11
≥ 101	15

2. L'adesione di un socio attivo alla proposta di deliberazione d'urgenza si compie mediante una sottoscrizione chiara, personale e autentica al testo della mozione, con qualsiasi mezzo disponibile al socio e verificabile da parte degli altri soci attivi (per esempio, E-mail inviata a tutti i soci attivi, intervento sugli spazi di discussione online o comunicazione scritta firmata e indirizzata dal Presidente). La sottoscrizione è irrevocabile.

3. La delibera di urgenza si considera approvata, con pari validità rispetto a ogni altra delibera dell'Assemblea degli Attivi, allorché riceva l'approvazione di oltre la metà dei soci attivi.

Art. 11 - Voto generale dei soci

1. Il voto generale dei soci si svolge nelle situazioni previste dal presente Statuto oppure quando l'Assemblea degli Attivi lo ritenga necessario. Possono votare tutti i soci di qualsiasi categoria, purché siano iscritti all'associazione da almeno novanta giorni di calendario. Il voto di ciascun socio ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria e da qualsiasi altra caratteristica. Il voto è palese.

2. L'Assemblea generale viene convocata dall'Assemblea degli Attivi con un preavviso di almeno sette giorni a tutti i soci di qualsiasi categoria, contenente l'indicazione dell'ora e del luogo, nonché dell'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea avviene tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione e contestuale comunicazione della stessa tramite mail ai soci.

3. Il voto generale si svolge su mozioni predisposte e approvate dall'Assemblea degli Attivi oppure su altre condizioni previste dallo Statuto. Inoltre, l'Assemblea degli Attivi è competente a stabilire le modalità pratiche di svolgimento dei voti generali, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.

4. Il voto generale si svolge per un periodo di sette giorni; esso viene convocato dal Presidente mediante comunicazione ai soci inviata con almeno sette giorni di anticipo sul momento di inizio del voto. E' possibile svolgere più di un voto generale nello stesso periodo. Non possono essere svolti voti generali, neanche per un solo giorno, nei periodi che vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi; dall'1 al 31 agosto compresi; nella giornata di Pasqua, nel giorno successivo e nei sei giorni precedenti. Sono validi soltanto i voti espressi all'interno del periodo di voto.

5. Il voto generale è ritenuto valido se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione.

6. Nel caso di mozioni sottoposte per approvazione, esse si considerano approvate se il numero di voti favorevoli risulta superiore al numero di voti contrari, fatti salvi i casi speciali previsti dal presente Statuto.

7. Nel caso di votazioni per elezione, ciascun socio dovrà esprimere un'unica scelta per la carica di candidato a sindaco ed un numero di preferenze pari alla metà dei posti da ricoprire, arrotondata per difetto, per la carica di candidato a consigliere.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da riempire. Il voto è palese.

8. Nel caso di mozioni di altro genere che prevedano scelte multiple, la modalità di determinazione delle scelte approvate dovrà essere indicata nella mozione stessa.

9. Inoltre l'Assemblea generale è l'organo sociale utile ad accogliere i nuovi iscritti e ad aggiornare gli attivi sullo stato dell'opera politica, didattica e di ricerca svolta dai soci dell'associazione.

Art. 12 - Carta dei Principi e Regolamento

1. La Carta dei Principi dell'associazione stabilisce i valori di riferimento, le linee guida e gli obiettivi di alto livello dell'associazione.

Essa non contiene indicazioni pratiche o programmatiche, ma rappresenta la base fondamentale con cui le proposte pratiche e i programmi dell'associazione devono risultare coerenti.

2. Le modifiche alla Carta dei Principi devono essere approvate con voto generale dei soci nel quale i voti favorevoli siano almeno il doppio di quelli contrari, su una mozione dell'Assemblea degli Attivi che riporti il testo di tali modifiche e ne richieda l'approvazione. Tale mozione deve essere stata approvata dall'Assemblea degli Attivi con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
3. Il Regolamento dell'associazione disciplina gli aspetti pratici della vita dell'associazione.
4. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea degli Attivi con voto nel quale i voti favorevoli siano almeno il doppio di quelli contrari.

Art. 13 - Liste elettorali proprie

1. L'associazione può partecipare con proprie liste ad elezioni politico-amministrative purché relative:
 - a) al Comune di Scandicci
 - b) ad enti locali pubblici il cui territorio sia interamente contenuto nel Comune di Scandicci, tra cui, a titolo di esempio, le Circoscrizioni del Comune di Scandicci ;
2. La decisione di partecipare a ciascuna elezione deve essere approvata con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.
3. Il programma elettorale per ciascuna elezione, il simbolo e il nome della lista devono essere approvati con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.
4. L'Assemblea degli Attivi approva il regolamento per la costituzione delle liste elettorali e per la scelta degli eventuali candidati presidente dove essi siano previsti. Ad ogni modo, le liste di candidati e il nome del candidato presidente dovranno essere scelti per elezione con voto generale, su proposte di candidatura approvate dall'Assemblea degli Attivi, ove possibile in numero superiore al numero di candidature da esprimere.
5. Possono essere candidati nelle liste dell'associazione soltanto i soci attivi che posseggano tale qualifica da almeno centoottanta giorni. Nel caso in cui non sia possibile in tale modo raggiungere effettivamente il numero minimo di candidature richieste per formare la lista, l'Assemblea degli Attivi può autorizzare la candidatura anche di specifici soci che non rispettino tale requisito, previo voto favorevole dei due terzi dei soci attivi per ciascuno dei soci stessi.
6. Possono essere candidate nelle liste dell'associazione soltanto persone che sottoscrivano un contratto con l'associazione stessa, predisposto dall'Assemblea degli Attivi. Tale contratto deve vincolare il candidato, in caso di elezione, a:
 - a) svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità, non dimettendosi prima del termine se non per giustificati motivi e previa approvazione dell'associazione;
 - b) rispettare lo Statuto, la Carta dei Principi e il programma elettorale presentato dall'associazione;
 - c) nella propria azione politica e amministrativa, seguire le direttive che l'Assemblea degli Attivi vorrà dargli e sottoporre anticipatamente alla valutazione dell'Assemblea degli Attivi, quando possibile, le materie su cui sarà chiamato ad esprimere una posizione;

Il mancato rispetto del contratto è causa di espulsione del socio eletto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, su valutazione del Collegio di Garanzia.

Art. 14 – Liste elettorali esterne

1. L'associazione può partecipare ad elezioni politico-amministrative anche relative a territori più vasti del Comune di Scandicci – tra cui, a titolo di esempio, le elezioni per la Provincia di Firenze, per la Regione Toscana, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo – sostenendo o partecipando a liste che ne condividano i principi e che non siano espressione di alcun partito politico così come definito all'art. 2 comma 2.
2. La decisione di sostenere liste in elezioni del tipo di cui al comma precedente deve essere approvata con voto generale dei soci su mozione approvata dall'Assemblea degli Attivi.
3. Nel caso in cui sia compito dell'associazione l'esprimere uno o più candidati per le elezioni di cui al presente articolo, tali candidati devono essere selezionati come previsto dal comma 4 del precedente articolo. In questo caso, per i candidati valgono i requisiti previsti dai commi 5 e 6 del precedente articolo.
4. Nel caso in cui invece siano liste esterne a proporre la candidatura di specifici soci dell'associazione, tali soci non potranno accettare la candidatura se non dopo l'eventuale inserimento di tali liste nell'Elenco delle Liste Amiche di cui al comma seguente. Il mancato rispetto del presente comma costituisce causa di espulsione automatica dall'associazione ai sensi dell'art. 4 comma 1.
5. Su mozione approvata dal Collegio di Garanzia, l'Assemblea degli Attivi può inserire una associazione o lista elettorale nell'Elenco delle Liste Amiche, e deve regolamentarne i rapporti.
Come eccezione, tutte le associazioni o liste aderenti al “**MoVimento 5 Stelle**” o alle liste riconosciute dal “**MoVimento 5 Stelle**” devono essere inserite nell'Elenco, previa verifica del Collegio di Garanzia. Comunque, non potranno in alcun caso essere inserite nell'Elenco liste elettorali espresse da o correlate a partiti politici, nonché i partiti politici stessi, così come definiti all'art. 2 comma 2.

Art. 15 - Rappresentanza dell'associazione

1. Nel caso in cui si riveli necessario inviare rappresentanze dell'associazione presso organismi terzi – come coordinamenti, conferenze, dibattiti – ovvero rilasciare dichiarazioni pubbliche verso l'esterno a nome dell'associazione, l'Assemblea degli Attivi è competente ad identificare la o le persone a cui attribuire il potere di rappresentanza e a fornire loro adeguate direttive.

In ogni caso, queste persone dovranno attenersi alla Carta dei Principi e alle eventuali posizioni e direttive precedentemente espresse dall'associazione; qualora sia necessario esprimere posizioni senza potersi riferire a precedenti direttive, essi cercheranno comunque di rifarsi allo spirito delle precedenti decisioni dell'associazione.

2. In casi di urgenza in cui non sia materialmente possibile convocare in tempo l'Assemblea degli Attivi per selezionare i rappresentanti e dare direttive, tali funzioni possono essere svolte dal Collegio di Garanzia, cercando comunque di coinvolgere i soci attivi nella discussione e nelle scelte.

Art. 16 - Appelli al Collegio di Garanzia

1. Contro qualsiasi decisione o azione del Presidente, del Tesoriere o dell'Assemblea degli Attivi è ammesso appello al Collegio di Garanzia, qualora si ritenga che essa contravvenga al presente Statuto o alla Carta dei Principi.

L'appello deve essere presentato entro cinque giorni di calendario dalla decisione stessa e deve contenere una motivazione.

A partire dalla presentazione dell'appello e per tutta la relativa procedura, la decisione o azione sotto appello è da ritenersi sospesa.

2. L'appello può essere presentato da un numero di soci pari ad almeno il dieci per cento del totale dei soci, con un minimo di dieci, mediante comunicazione indirizzata ai membri del Collegio di Garanzia e al Presidente.

3. Il Collegio di Garanzia è tenuto a riunirsi ed esaminare l'appello entro dieci giorni dalla sua presentazione.

L'appello si riterrà accolto se almeno due terzi dei membri presenti del Collegio voteranno per accoglierlo.

Art. 17 - Comunicazioni ai soci

1. Le comunicazioni ai soci previste dal presente Statuto, salvo diverse modalità concordate eccezionalmente con il Segretario, vengono effettuate tramite posta elettronica.

E' dovere di ogni membro fornire un indirizzo valido di posta elettronica, assicurarsi del suo buon funzionamento, controllare regolarmente le comunicazioni ricevute e provvedere a segnalare tempestivamente al Segretario, secondo le modalità da lui predisposte, ogni cambiamento di tale indirizzo. La comunicazione ad un socio si ritiene validamente effettuata nel momento in cui il messaggio sia stato correttamente inviato dal "Gestore".

3. Il Presidente fornirà inoltre un sistema di comunicazione al quale potranno essere inviate le comunicazioni al Presidente previste dal presente Statuto.

Tali comunicazioni si riterranno validamente effettuate nel momento in cui il sistema fornisca una dichiarazione di corretta ricezione.

Art. 18 - Modifiche al presente Statuto, durata e scioglimento

1. L'associazione ha durata illimitata.

2. Qualsiasi modifica al presente Statuto, incluso lo scioglimento dell'associazione, richiede l'approvazione dell'Assemblea degli Attivi con maggioranza dei due terzi dei soci attivi, e la successiva approvazione mediante voto generale dei soci.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, i liquidatori, nominati dall'Assemblea degli Attivi nella delibera di scioglimento, provvederanno a devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale a fini di pubblica utilità.

4. In caso di dubbi sull'interpretazione di parti del presente Statuto, il Collegio di Garanzia provvede a dare una interpretazione definitiva e non appellabile.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. All'atto della costituzione dell'associazione, i soci fondatori indicano quali tra loro sono da considerarsi soci attivi, e quali sono da considerarsi soci ordinari; tali qualifiche hanno effetto immediato.

I soci fondatori indicano inoltre il primo Presidente, il primo Tesoriere, il primo Segretario, il primo gestore del sito WEB e il primo Collegio di Garanzia, eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto, i cui termini, ai fini della scadenza, saranno considerati come iniziati nel giorno della costituzione dell'associazione. Tutti i soci fondatori acquisiscono immediatamente il diritto di voto nei voti generali. Tutti i soci attivi sono immediatamente eleggibili per tutte le cariche sociali e per le liste elettorali di cui agli artt. 13 e 14.

2. Immediatamente dopo la costituzione dell'associazione, se così previsto dall'atto costitutivo, potrà essere svolta una Assemblea degli Attivi o una assemblea generale per trattare un ordine del giorno specificato nell'atto stesso. Tale Assemblea si riterrà comunque valida e la sua delibera avrà efficacia immediata, in deroga alle previsioni statutarie.

Art. 20 - Clausola compromissoria - Rinvio

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con e tra gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione gestito secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.lgs. 28/2010, da un Organismo di Conciliazione iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente.

